



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 marzo 2014 n.29

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 18, comma 5, l'articolo 20, comma 1, l'articolo 28, comma 1, e l'articolo 37 della Legge 27 giugno 2013 n. 71;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'11 marzo 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, 20, 28, 37
DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 71 – LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO ECONOMICO**

**TITOLO I
MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI**

**Capo I
ACCESSO AI BENEFICI**

Art. 1

*(Settori di investimento da privilegiare di cui all'articolo 18, comma 5,
della Legge 27 giugno 2013 n. 71)*

1. Vengono definiti progetti imprenditoriali da privilegiare quelli:
 - a) di produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati;
 - b) nel settore dell'economia verde;
 - c) nel settore della ricettività e del turismo;
 - d) nel settore dell'intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell'offerta turistica;
 - e) nel settore del commercio;
 - f) nel settore delle arti e della cultura;
 - g) che insediano in territorio attività di direzione, di sviluppo, di marketing, di relazioni internazionali, di formazione, di ricerca;
 - h) nei settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale;
 - i) nei settori sanitario e farmaceutico.

Art. 2

(Parametri occupazionali di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. I progetti imprenditoriali devono soddisfare i seguenti impegni occupazionali:

- a) impegno minimo occupazionale di almeno 5 unità per progetti diversi da quelli di attività industriale di produzione;
- b) impegno occupazionale di almeno 8 unità per progetti di attività industriale di produzione.
- L'impegno occupazionale di cui alle lettere a) e b) deve essere realizzato per il 60% nei primi due anni.

2. Le assunzioni di unità lavorative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro, l'eventuale assunzione di soci e loro familiari non rileva ai fini dell'impegno minimo occupazionale richiesto dal comma precedente.

3. Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all'atto della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di personale non residente ulteriore rispetto a quello indicato nei precedenti commi 1 e 2 e nel successivo articolo 3, qualora sia in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l'avvio del progetto imprenditoriale. In tale caso il Comitato Tecnico Valutatore può esprimere indicazione favorevole affinché la Direzione dell'Ufficio del Lavoro rilasci il permesso di lavoro per personale non residente. Tale permesso può essere rilasciato indipendentemente dalla disponibilità nelle liste di avviamento al lavoro di personale in possesso delle caratteristiche professionali richieste.

4. La richiesta di cui al precedente comma 3 deve essere adeguatamente motivata con relativa documentazione. Tali assunzioni non rilevano ai fini dell'accesso al regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.

5. Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un'attività esistente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n. 71, qualora l'impresa rilevata non abbia i minimi occupazionali indicati al comma 1, questi devono essere integrati nei tempi indicati dallo stesso. L'integrazione rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.

6. Qualora l'attività esistente rilevata ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 abbia i minimi occupazionali richiesti dal presente articolo, questi devono essere mantenuti per almeno 5 anni. Il mantenimento dei minimi occupazionali per il periodo indicato, rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.

Art. 3

(Modalità di applicazione del regime semplificato di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. L'accesso al regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n. 71/2013 viene applicato con le seguenti modalità:

a) all'imprenditore o ad un altro soggetto di cui ai punti b) e c) dell'articolo 16 della Legge n.71/2013 in relazione al progetto imprenditoriale che soddisfi i minimi occupazionali previsti dal precedente articolo;

b) all'imprenditore e ad un altro soggetto di cui ai punti b) e c) dell'articolo 16 della Legge n.71/2013 se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 20 dipendenti;

c) all'imprenditore e ad altri due soggetti di cui ai punti b) e c) dell'articolo 16 della Legge n.71/2013 se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 30 dipendenti;

2. Il regime semplificato, qualora ne sia fatta richiesta, viene applicato anche ai nuclei familiari dei soggetti di cui ai punti a) b) c) dell'articolo 16 della Legge n. 71/2013, risultanti da idonea documentazione.

3. Per appartenenti al nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni non coniugati e conviventi.

4. Trascorsi 10 anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti dal progetto imprenditoriale la residenza con regime semplificato di cui ai commi precedenti del presente articolo si intende consolidata.

5. Ai fini dell'applicazione del regime semplificato non devono sussistere gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

Art. 4

(Garanzie patrimoniali a favore dello Stato di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel registro della popolazione residente, deve essere stipulata fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della Legge del 17 novembre 2005 n. 165, successive modifiche e relativi decreti applicativi a favore dell'Ecc.ma Camera pari a euro 300.000,00. La fideiussione deve essere depositata presso l'Avvocatura dello Stato. L'acquisto di un immobile, purché di valore almeno pari all'importo della fideiussione, risultante dall'atto di acquisto o dall'atto di locazione finanziaria, costituisce alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Entro 12 mesi dall'approvazione del progetto imprenditoriale deve comunque essere effettuato un investimento immobiliare del valore minimo di cui sopra con conseguente svincolo della fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di investimento immobiliare effettuato tramite locazione finanziaria dovrà essere effettuato un pagamento in conto canone iniziale pari al valore della garanzia di cui al precedente comma, in caso ciò non avvenga dovrà essere mantenuta la fideiussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo fino all'esaurimento del piano quinquennale ai sensi dell'articolo 18, comma 5 lettera c).
3. L'immobile, sul quale viene costituito privilegio o la fideiussione, fungono da garanzia a favore dell'Eccellentissima Camera per escutere i crediti della Pubblica amministrazione derivanti dai benefici di cui alla Legge n.71/2013, nonché altri crediti di natura tributaria o contributiva, nonché infine a favore dei lavoratori per garantire il rimborso di stipendi eventualmente non pagati, fino all'esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) e dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge n. 71/2013.
4. Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di residenza ed eventuale nucleo familiare.

Art. 5

(Autonomo sostentamento dei soggetti)

1. I soggetti di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi 24 mesi di residenza in territorio; quest'ultima per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000.
2. Tali condizioni devono essere garantite anche per il nucleo familiare.

Art. 6

(Piano aziendale - business plan di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera c), della Legge 27 giugno n.71/2013, il piano aziendale o business plan deve contenere informazioni indicative in merito alla realizzazione del progetto imprenditoriale con precisazione della data di inizio dello stesso.
2. In caso di richiesta di accesso al regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013, deve altresì essere indicata la data a partire dalla quale i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 18, comma 5, della stessa Legge risiedono effettivamente in territorio, specificando le eventuali differenziazioni temporali.

Art. 7

(Modalità applicative di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. I requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.71/2013 sono quelli previsti dalle norme vigenti relative al commercio al dettaglio, mentre i requisiti oggettivi sono definiti nel successivo articolo 8.
2. L'articolo 20 della Legge n.71/2013 si intende applicabile anche nei casi di società a responsabilità limitata o di società per azioni, già costituite ed operanti da almeno 10 anni alla data del 31 dicembre 2013 qualora soddisfino i requisiti oggettivi di cui al successivo articolo 8 e non abbiano pendenze di alcun genere con la Pubblica Amministrazione e ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2014.

Art. 8

(Requisiti oggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. I requisiti oggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.71/2013 sono:
 - a) esercizio dell'attività di commercio in un unico locale di superficie minima di almeno 200 mq. o in più locali adiacenti di superficie complessiva di almeno 200 mq. Qualora la o le sedi siano situate in centro storico in parte o totalmente, queste si intendono adiacenti ai fini della soddisfazione del requisito della superficie minima di cui al presente comma;
 - b) acquisto della sede di esercizio di cui al punto a), o contratto di affitto pluriennale con deposito di fideiussione a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per la somma di euro 150.000,00;
 - c) assunzione di almeno 2 unità lavorative reperite dalle liste di avviamento ordinario al lavoro.
2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 dovranno essere mantenuti per 10 anni anche in caso di modifiche della compagine societaria.

Art. 9

(Limitazione di accesso ai benefici in fase di avviamento)

1. Le società di cui al Titolo II della Legge n.71/2013 non possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 - Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese - per i primi 3 anni di attività.
2. Le società di cui al Titolo II della Legge n.71 del 27 giugno 2013 che non siano di nuova costituzione e che usufruiscono di benefici derivanti dall'applicazione di leggi di credito agevolato precedentemente erogati all'entrata in vigore del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche o che, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo e successive modifiche, usufruiscano dei benefici da essi derivanti, mantengono tali benefici fino al loro esaurimento, se autorizzati precedentemente il rilevamento dell'attività.

Capo II

INCENTIVI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO

Art. 10

(Incentivi fiscali per la vendita di quota minima di singoli pernottamenti in Repubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge del 27 giugno 2013 n.71)

1. Alle imprese di intermediazione turistica con sede in Repubblica che sviluppano arrivi nelle strutture ricettive e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge 27 gennaio 2006 n.22 presenti in territorio sono riconosciuti i benefici fiscali di cui al presente articolo.

2. I corrispettivi derivanti dalla vendita di servizi di pernottamento, anche se inclusi in pacchetti turistici, sono non imponibili nella misura del 50% purché si verificino le seguenti condizioni:

a) nell'esercizio fiscale di riferimento siano venduti servizi corrispondenti ad almeno 200 pernottamenti in territorio;

b) i servizi siano venduti in conto proprio oppure per il tramite di mandatario con rappresentanza il cui contratto sia stato sottoscritto anteriormente ad ogni esercizio fiscale di riferimento.

3. Il beneficio di cui al comma precedente è fruibile solamente nell'esercizio fiscale in cui sono stati venduti i pernottamenti.

4. La percentuale di cui al precedente comma 2, fatte salve le condizioni ivi previste, è incrementata al 65% nel caso in cui il servizio di pernottamento venduto sia ricompreso nell'ambito di pacchetti turistici che abbiano per oggetto viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" risultanti dalla combinazione di almeno 2 servizi in territorio fra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, e il pacchetto preveda almeno due pernottamenti consecutivi per persona.

Art. 11

(Incentivi per la riqualificazione e l'ampliamento delle strutture alberghiere e dell'ospitalità di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge del 27 giugno 2013 n.71)

1. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta ricettiva in territorio, l'aliquota di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n.166/2013 è aumentata di un ulteriore 30% nei casi in cui gli interventi previsti all'articolo 62, comma 1, lettera b) siano finalizzati all'ottenimento di un incremento del numero dei posti letto destinati al pubblico e che abbiano per oggetto l'ampliamento e la riqualificazione, ovvero che prevedano interventi per lo sviluppo del turismo accessibile, delle strutture alberghiere e dell'ospitalità, ivi comprese le strutture di Bed & Breakfast, di cui agli articoli 14, 15, 16, 17,18 e 19 della Legge n. 22/2006 e successive integrazioni.

2. I benefici di cui al comma precedente sono ammessi anche qualora il progetto aziendale non preveda incrementi occupazionali ma in tal caso l'aliquota di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n. 166/2013 è diminuita al 25%.

3. Le opere di riqualificazione e ampliamento di cui al presente articolo devono essere concluse con attestato di fine lavori entro il 31 dicembre 2018.

Art.12

(sconto sui consumi energetici delle strutture ricettive con operatività annuale di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. Le strutture ricettive alberghiere e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge n. 22/2006 che effettuano l'apertura annuale al pubblico e che non si avvalgono dei periodi di chiusura consentiti dalla legge, possono beneficiare, su richiesta, di un contributo sotto forma di credito d'imposta del valore massimo del 5% dei costi annui di impresa relativi al consumo di energia elettrica e gas naturale. Il credito d'imposta può essere utilizzato dall'impresa nel periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato e va indicato nella propria dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta può altresì essere utilizzato a parziale riduzione, per un ammontare massimo del 50%, dell'imposta speciale sul reddito di cui all'articolo 150 della Legge n. 166/2013 per l'anno successivo.

2. Lo sconto sui consumi energetici ha validità per gli anni 2014 e 2015 ma può essere prorogato e modificato nella sua entità con decreto delegato.

Art.13

(Sgravi contributivi di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. Le strutture ricettive alberghiere e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, che effettuano l'apertura annuale al pubblico e non si avvalgono dei periodi di chiusura consentiti dalla legge, possono beneficiare, su richiesta, di uno sgravio contributivo del 10% su un massimo di 3 lavoratori utilizzati dall'impresa nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, assunti dalle liste di avviamento al lavoro con qualunque tipologia di contratto di lavoro subordinato. Per tale periodo di lavoro, le imprese di cui al presente comma, non potranno richiedere l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni di cui ai punti 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n.73/2010. Lo sgravio previsto dal presente comma è cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti.
2. Le attività commerciali del Centro Storico di San Marino e le strutture di somministrazione di alimenti e bevande soggette all'obbligo di apertura serale in presenza di eventi e manifestazioni di interesse turistico ubicate nelle vie di particolare interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge 19 giugno 1995 n. 87, ad eccezione di Piazzale Campo della Fiera e di Piazza Mercatale, possono beneficiare, su richiesta, di uno sgravio contributivo per i mesi di giugno, luglio e agosto nella misura del 10% riferito ad una singola unità lavorativa assunta dalle liste di Avviamento al lavoro, impiegata per ogni sede di esercizio commerciale tenuto all'obbligo dell'apertura serale. Lo sgravio previsto dal presente comma è cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo viene data copertura sul cap. 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione dello Stato.

Capo III

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA

Art. 14

(Misure di incentivazione fiscale di cui all'articolo 37, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Le imprese dell'industria audiovisiva, nazionali od estere con stabile organizzazione in territorio, che realizzano a San Marino in tutto o in parte progetti cinematografici, audiovisivi o teatrali godono delle seguenti agevolazioni fiscali:
 - a) abbattimento del reddito imponibile pari al 50% dei costi sostenuti in territorio riconducibili ad ogni singola produzione;
 - b) riduzione dell'aliquota monofase ordinaria pari al 50%, fatta salva l'applicazione delle aliquote vigenti sui beni strumentali.
2. In aggiunta ai benefici di cui al comma 1, le imprese ivi indicate hanno diritto ad uno sgravio contributivo sino ad un massimo del 20% per ogni lavoratore assunto in esecuzione a piani occupazionali approvati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro. Con l'approvazione la Segreteria di Stato per il Lavoro determina la misura e la durata dello sgravio contributivo tenuto conto del numero di lavoratori assunti e della forma e della durata dell'assunzione. Il beneficio di cui al comma 2 non può eccedere i 24 mesi a decorrere dal momento dell'assunzione.

Art. 15

(Regime fiscale dei finanziamenti dei privati alla produzione cinematografica di cui all'articolo 37, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Le donazioni di privati o di imprese, enti, banche, fondazioni, associazioni, effettuate a favore e a sostegno delle produzioni cinematografiche alle quali venga riconosciuto un valore aggiunto per

la promozione della cultura, dei luoghi e del turismo o dello Stato, sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.

2. Le produzioni di cui al comma 1 sono individuate mediante delibera del Congresso di Stato.

Art. 16

(Norma transitoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti assunti e sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti sulla base delle norme del Decreto Delegato 10 dicembre 2013 n.165.

2. Le richieste già presentate sono esaminate ai sensi del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 marzo 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini